

# REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DEL RIUSO "SVUDA LA CANTEINE" PERIODO OTTOBRE 2017 –GIUGNO 2018

## 1 – OGGETTI E FINALITA'

- I. Il presente atto disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private *di cui il Comune abbia la disponibilità*, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
- II. Il mercatino del riuso persegue le seguenti finalità:
  - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
  - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
  - c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06;
  - d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
  - e. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
  - f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
  - g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
  - h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
  - i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

## 2 – ISTITUZIONE, LOCALIZZAZIONE, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- I. Il mercatino del riuso denominato "SVUDA LA CANTEINE" avrà luogo IL SECONDO SABATO DI OGNI MESE sotto i portici del paese in Via 2 Agosto 1980 e negli spazi aperti di Via 2 Agosto 1980 tra Via Bibiena e Porta Otesia nonché in Piazza dei Martiri dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nelle seguenti date
  - 14 ottobre
  - 11 novembre
  - 16 dicembre (terza settimana concomitanza Mercatino Natale)
  - 10 febbraio
  - 10 marzo
  - 14 aprile
  - 12 maggio
  - 9 giugno
- II. Il mercatino si terrà con qualsiasi condizione di tempo atmosferico. E' fatto divieto agli espositori di abbandonare l'area assegnata nel periodo compreso nella predetta fascia oraria, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.
- III. Appuntamenti speciali del Mercatino si terranno in aree individuate da apposita deliberazione in occasione degli appuntamenti "Sant'Agata in Fiore" e in occasione della "Fiera di maggio"
- IV. In area contigua a quella in cui ha luogo il mercatino del riuso "SVUDA LA CANTEINE" possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di:
  - a. coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – co. 2 lett. h) del D. Lgs.vo n. 114/98;
  - b. coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
  - c. i minori di anni diciotto, nel caso di manifestazioni a loro riservate.

## 3 – SOGGETTI AMMESSI

- I. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
- II. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:

- a. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
- b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente atto e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
- c. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

#### **4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

- I. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
- II. Agli espositori è vietato:
  - a. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
  - b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
  - c. vendere oggetti preziosi, armi ed esplosivi.
- III. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.
- IV. Possono partecipare al Mercatino gli operatori di cui al precedente punto 3, assegnatari dell'area in qualità di concessionari di suolo pubblico
- V. La concessione di suolo pubblico può essere rilasciata ai sensi dell'art. 1 Reg. Cosap con atto amministrativo comportamentale e costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dello spazio ed area pubblica;
- VI. I concessionari potranno usufruire delle agevolazioni concesse per le occupazioni di carattere ricorrente ex. art 28 Reg. Cosap qualora siano interessati a partecipare a tutte le edizioni della manifestazione e dovranno comunicarlo al Servizio Sviluppo Economico all'atto dell'istanza. Viene considerata domanda, anche ai sensi dell'art. 7 Reg. Cosap, la prenotazione resa telefonicamente a cui viene attribuito un numero di registrazione.
- VII. I soggetti non titolari di occupazione di carattere ricorrente dovranno prenotare lo spazio telefonicamente entro il MARTEDI' antecedente lo svolgimento. Potranno posizionarsi unicamente in caso disponibilità di aree per rinunce, disdette o in caso di mancanza del concessionario di carattere ricorrente. L'assegnazione ha validità limitata al giorno della manifestazione e avviene nel rispetto dell'ordine cronologico della prenotazione che potrà essere effettuata a partire dal mercoledì successivo al sabato di svolgimento.

#### **5 – OCCUPAZIONE DELLE AREE**

- I. Tutti i partecipanti dovranno approntare un banco di vendita con posizionamento di tavoli idonei allo svolgimento dell'attività. Le attrezzature e le merci esposte potranno essere disposte a terra in via del tutto residuale e marginale. Non è consentito l'allestimento senza banco e con sola sistemazione della merce a terra
- II. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati sotto il portico e negli spazi aperti di Via 2 Agosto 1980 tra Via Bibiena e Porta Otesia nonché in Piazza dei Martiri unicamente nello spazio assegnato. In ogni caso i partecipanti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- III. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.
- IV. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
- V. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.
- VI. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

#### **6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

I mercati del riuso sono soggetti, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo della Polizia Municipale.

#### **7 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente atto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 698/1981.